

**successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere -
scissione parziale di società - portata - fattispecie traslativa - configurabilità -
conseguenze - estinzione della società scissa - esclusione - successione a titolo pa**

**società - fusione - in genere - scissione parziale - portata - fattispecie traslativa - configurabilità -
conseguenze - estinzione della società scissa - esclusione - successione a titolo particolare nel
diritto controverso - configurabilità - oneri di allegazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza
n. 5874 del 13/04/2012**

Nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 13/04/2012